

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Angelo Velatta,

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

ID: 12498 Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 12 aereogeneratori connesso alla rete elettrica di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e Serravalle di Chienti (MC) della potenza totale di 49,4 MW”

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro Aspetti relativi alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, Aspetti relativi alla compatibilità con la rete escursionistica e con la libertà di circolazione, Aspetti relativi al cumulo tra Impianti, Aspetti relativi alla compatibilità con il regime degli Assetti fondiari collettivi

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro *salvaguardia degli Assetti Fondiari Collettivi (c.d. “Usi civici”)*

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

VEDI ALLEGATO 3

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato TESTO OSSERVAZIONI (In formato file .PDF)

Foligno, 6 Luglio 2024.



Il dichiarante
Angelo Velatta

OSSERVAZIONI

nel Procedimento di VIA riguardante il “Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 12 aerogeneratori connesso alla rete elettrica di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e Serravalle di Chienti (MC) della potenza totale di 49,4 MW” (codice procedura 12498)

Depositate

(mediante invio alla PEC va@pec.mite.gov.it)

da Angelo Velatta,

),

* * * * *

Esaminati gli elaborati e gli allegati di progetto depositati dalla Proponente per il procedimento di VIA, si espone quanto di seguito:

1. Inammissibilità dell’istanza di VIA per carenza del presupposto della individuazione del sito dell’impianto come “area idonea” ex art. 20, comma 8, riferito al comma 1, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L’istanza depositata in data 14 maggio 2024 per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto ambientale depositata da Wind Energy Monte Cavallo s.r.l. riguarda un’area, come risulta dagli elaborati di progetto prodotti (segnatamente elaborato “*Inquadramento vincolistico su Carte dei beni paesaggistici*” – cod. elaborato *IE_360_PD_IN_007-1_vinc_DLgs_42_04_Galassini_signed 2*, nonché “*Relazione Paesaggistica ex D.P.C.M. 12.12.2005*” – cod. elaborato *IE_360_PD_RP_001_01_rel_paesag_signed*), per intero ricompresa all’interno del Vincolo Paesaggistico approvato con D.M. 31 luglio 1985 (in G.U. 11 settembre 1985, n. 214, S.O. n. 21) ex art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora art. 136, comma 1, lett. c) e d) del Codice del Paesaggio approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), Vincolo Paesaggistico di perdurante efficacia ai sensi della disposizione contenuta all’art. 157, comma 1, dello stesso Codice. Al contempo la medesima area deve essere ricondotta al Vincolo *ope legis* per categoria di beni ex art. 142, comma 1, del Codice del paesaggio trattandosi: 1) per intero di area montana della catena appenninica collocata al di sopra della quota di 1 200 m s.l.m., e quindi riconducibile alla categoria descritta alla lett. d) della norma in parola, nonché 2) in gran parte (per quel che ne risulta) di area appartenente agli assetti fondiari collettivi (c.d. “usi civici”) in dominio della Comunità di Rocchetta di Acquapagana (Serravalle di Chienti) e della Comunità di Monte Cavallo (amministrata dal corrispondente Comune), e quindi riconducibile alla categoria descritta al comma 1, lett. h) dell’art. 142 cit..

Ne consegue che, giusta la disciplina transitoria contenuta all’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, trattandosi di area ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio e dei beni culturali - e non ricorrendo alcuna delle previsioni contenute alle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter) dello stesso comma 8 – la stessa NON può essere ricondotta nel novero delle aree considerate in via transitoria come idonee.

Palese è, quindi, l’inammissibilità della istanza di VIA proposta per contrasto con la disposizione contenuta all’art. 20, comma 1, richiamato dal comma 8, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, disposizione che “legando” la individuazione delle aree idonee al raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva installata indicati dal PNIEC, qualifica le stesse come le sole

all'interno delle quali è ammessa la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile con le procedure e le agevolazioni contenute agli artt. 22 e 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Per completezza va detto che di nessuna rilevanza può avere il fatto (affacciato in qualche elaborato di progetto dalla Proponente) che il vigente PEAR 2020 approvato dalla Regione Marche (nel 2016) ricomprenda l'Impianto eolico nel novero delle "Aree Idonee" (regionali): e difatti si tratterebbe comunque di individuazione fatta sulla base di presupposti e requisiti che prescindono dai principi, criteri e modalità di individuazione delle aree idonee disciplinate dal Decreto ministeriale 21 Giugno 2024 in attuazione dell'art. 20, comma 1, e segg. del Decreto legislativo 2021/199, e quindi inconferenti. Sul punto basti considerare che l'individuazione delle "Aree Idonee" regionali contenuta nel PEAR da una parte costituisce applicazione della disciplina statale contenuta nelle "Linee guida" approvate con D.M. 10 Settembre 2010, disciplina alla quale è estranea la categoria dell'"Area Idonea", provvedendo all'opposto il par. 17 e l'allegato 3 di queste a disciplinare esclusivamente le "Aree non Idonee" precisando criteri e modalità per la loro individuazione, e dall'altra che il PEAR 2020 stesso in nessuna considerazione (per ovvie ragioni) può aver tenuto i criteri e modalità nel "reperimento graduato" delle aree idonee imposti dall'art. 20, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 2021/199, e quindi della disciplina contenuta all'art. 7, comma 2, del D.M. 21 giugno 2024, e segnatamente di quello contenuto alla lett. a) che impone di temperare la massimizzazione delle aree in vista del raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva al 2030, con le esigenze di tutela dei beni culturali e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, ecc., privilegiando (sostanzialmente) le aree compromesse o dismesse (in ciò la "graduazione"). E tanto meno il PEAR può aver tenuto conto del criterio della "massima porzione di suolo occupabile dagli impianti per unità di superficie" (art. 20, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 2021/199) criterio (richiamato dal D.M. 21 giugno 2024) fondamentale per scongiurare gli impatti cumulativi degli Impianti industriali FER eolici.

In definitiva poiché non sussistono i presupposti perché la Istanza proposta da Monte Cavallo Energy acceda al regime accelerato (sotto il profilo procedimentale) e agevolato (sotto molteplici profili) assicurato dall'art. 22 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la relativa istanza di VIA (e di AUR) dovrà essere dichiarata inammissibile, e conseguentemente archiviata.

2. Interferenza con la fascia di rispetto a tutela dei beni del Patrimonio Culturale

Pur ritenendo assorbente quanto appena esposto sub 1., deve anche considerarsi, ai fini dell'esatta applicazione della disciplina transitoria contenuta all'art. 20, comma 1, e comma 8 - lett. c-quater, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che più di un elemento dell'Impianto proposto da Wind Energy Monte Cavallo, interferisce con i seguenti beni appartenenti al Patrimonio Culturale oggetto di vincolo puntuale, come è dato ricavare dal Portale "Vincoli in Rete" del Mibac (ora Ministero della Cultura):

- a. Botte dei Varano, in loc. Fonte delle Mattinate, Comune di Serravalle di Chienti: Decreto in data 16 Giugno 1972 (Vincolo ex artt. 2 e 3 legge 1939/1089), Decreto in data 10 luglio 1972 (Vincolo ex artt. 2 e 3 legge 1939/1089), Decreto 8 febbraio 1973 (Vincolo ex art. 21 della legge 1939/1089), Decreto 9 febbraio 1973 (Vincolo ex artt. 2 e 3 legge 1939/1089), Decreto 9 febbraio 1973 (Vincolo ex art. 4 legge 1939/1089) Decreto 10 febbraio 1973 (Vincolo ex art. 21 della legge 1939/1089);
- b. Mura Urbiche, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 20 febbraio 2006);
- c. Palazzetto Corsi e relativa Corte, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 10 aprile 2001);
- d. Inghiottoio del Sec. XV, in loc. Madonna del Piano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 9 febbraio 1973);

Ad ogni buon conto, per miglior comprensione, si indicano di seguito separatamente gli elementi dell’Impianto Green Energy Monte Cavallo, indicando per ciascuno i beni tutelati nella cui fascia di rispetto di 3 chilometri (ex art. 20, comma 8, lett. c-quater cit.) gli elementi stessi ricadono:

1. Impianto e Stazione elettrica di trasformazione MT/AT in loc. Fonte delle Mattinate

- a. Botte dei Varano, in loc. Fonte delle Mattinate, Comune di Serravalle di Chienti: Decreto in data 16 Giugno 1972 (Vincolo ex artt. 2 e 3 legge 1939/1089), Decreto in data 10 luglio 1972 (Vincolo ex artt. 2 e 3 legge 1939/1089), Decreto 8 febbraio 1973 (Vincolo ex art. 21 della legge 1939/1089), Decreto 9 febbraio 1973 (Vincolo ex artt. 2 e 3 legge 1939/1089), Decreto 9 febbraio 1973 (Vincolo ex art. 4 legge 1939/1089) Decreto 10 febbraio 1973 (Vincolo ex art. 21 della legge 1939/1089);
- b. Mura Urbiche, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 20 febbraio 2006);

2. T4 – C Monte Miglioni

- b. Mura Urbiche, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 20 febbraio 2006);
- c. Palazzetto Corsi e relativa Corte, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 10 aprile 2001);

3. T5 – C Monte Miglioni

- b. Mura Urbiche, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 20 febbraio 2006);
- c. Palazzetto Corsi e relativa Corte, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 10 aprile 2001);

4. T6 – C Monte Miglioni

- b. Mura Urbiche, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 20 febbraio 2006);
- c. Palazzetto Corsi e relativa Corte, in fraz. Dignano, Comune di Serravalle di Chienti (Decreto in data 10 aprile 2001);

5. T7 – C Monte Tolagna

- d. Inghiottoio del Sec. XV, in loc. Madonna del Piano, Comune di Serravalle (Decreto in data 9 febbraio 1973);

6. T9 – S I Tre Termini

- d. Inghiottoio del Sec. XV, in loc. Madonna del Piano, Comune di Serravalle (Decreto in data 9 febbraio 1973);

7. T10 – S I Tre Termini

- d. Inghiottoio del Sec. XV, in loc. Madonna del Piano, Comune di Serravalle (Decreto in data 9 febbraio 1973);


8. T11 – S I Tre Termini

- d. Inghiottoio del Sec. XV, in loc. Madonna del Piano, Comune di Serravalle (Decreto in data 9 febbraio 1973);

La situazione di fatto appena descritta è quella riassunta nella [Mappa](#) allestita con MyMap di Google reperibile al link

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EhZSH4p2qMGcbOF3qb_rM3yDp_VKgxA&usp=sharing

della quale qui di seguito si può vedere l’anteprima. Tale Mappa, sulla scorta delle coordinate geografiche dei singoli aereogeneratori ricavate dagli elaborati di progetto, e di quelle dei Beni Architettonici oggetto di Vincolo puntuale, mostra la posizione reciproca tra i primi e i secondi, e consente di accertare (attivando le apposite funzioni) le reciproche distanze.



La localizzazione in progetto dei descritti elementi dell’Impianto Wind Energy Monte Cavallo riguarda, quindi, aree che a mente della disciplina transitoria contenuta dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, riferito al comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (della cui rilevanza con riferimento alla individuazione fatta dal PEAR Marche delle “Aree Idonee” si è già detto al punto 1) non sono considerate idonee perché “ ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.”

3. Conflitto con la rete escursionistica di interesse europeo, nazionale e regionale

La proponente ha omesso del tutto di rappresentare che l’Impianto industriale eolico interferisce con la rete escursionistica Europea ed Italiana, e con quella della Regione Marche.

Ci riferiamo ad infrastrutture dell'escursionismo e della mobilità dolce o attiva che lungi dall'essere semplicemente disegnati "sulla carta", sono da tempo esistenti, munite di apposita segnaletica, oggetto di periodica ed assidua manutenzione, descritte in apposite pubblicazioni e siti appositi, cartografate e rilevate con tracce GPS (ampiamente disponibili on-line), a cura del CAI (si veda <https://sentieroitalia.cai.it/>) e della FIE – Federazione Italiana Escursionismo (si veda <https://www.fieitalia.it/sentieri/sentieri-europei/>).

Sul Monte Tolagna e sul Monte Cipolleta (oronimo I.G.M, mentre I Tre Termini è quello assegnato dalla proponente al rilievo) transitano la "Tappa SI N0/ Pantaneto - Colfiorito del Sentiero Italia" ([qui](#)) e la "Tappa numero 9 Colfiorito – Collattoni" del Tratto Umbro del Sentiero Europeo E1 ([qui](#)), e transita anche il sentiero 300 (in parte coincidente con il SI) della rete escursionistica della Regione Marche. A ridosso dei versanti meridionali dei Monti Miglioni e Colastrello, in Nocellara e Val Caldara, transitano - poco lontano e poco più in basso della Sezione N dell'Impianto - il Sentiero 331 (della stessa Rete), nonché la "Ciclovía Porta della Sibilla" (infrastruttura fortemente sostenuta dal Comune di Monte Cavallo che l'ha di recente realizzata): è così la l'Aereogeneratore T1N si trova ubicato a meno di cinquecento metri rispetto a Ciclovía e Sentiero, e l'Aereogeneratore T2N a meno di ottocento metri per giunta non lontano (pressoché sovrastandole) dall'ambito di rilevanza paesaggistica e naturalistica delle Vene di Valcaldara (o Vergallara).

Si tratta di infrastrutture di mobilità di interesse pubblico primario e l'aver tralasciato di considerarle nella progettazione è circostanza che rileva sia sotto il profilo della libera circolazione delle persone, sia della sicurezza di questa: della loro esistenza non v'è traccia nell'elaborato IE_360_PD_RS_010_01_calcolo_della_gittata- "Calcolo della gittata", (la cui funzione è proprio quella di evidenziare il rispetto delle norme di sicurezza in caso di distacco delle lame o rottura), come peraltro non vi è traccia (o comunque non viene dato rilievo ai fini della sicurezza del transito) della S.P. 30 "di Collattoni", rara Provinciale rimasta strada bianca di montagna percorsa non solo da auto ma anche da escursionisti e cicloescursionisti.

4. In tema di Cumulo tra Impianti

E' depositato presso il MASE dal 12 settembre 2023 per la VIA il progetto di Impianto Eolico denominato "*Impianto eolico Area MC1" nei Comuni di Montecavallo (MC), Pieve Torina (MC) e Serravalle del Chienti (MC)*", Proponente l'Unione Montana di Camerino (codice procedura 10492). Trattasi di progetto che investe le medesime aree e i medesimi siti impegnati dal progetto di Impianto della Wind Energy Monte Cavallo¹.

E' sempre depositato presso il MASE dal 15 maggio 2024 per la VIA il "*Progetto di un parco eolico di potenza nominale pari a 60 MW e sistema di storage da 15 MW sito nei Comuni di Foligno e Nocera Umbra (PG) e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Serravalle di Chienti (MC)*" (codice procedura 12505). Anche in questo caso si tratta (per quel che allo stato è dato conoscere) di progetto che in parte investe le medesime aree e siti impegnati dal progetto di Impianto della Wind Energy Monte Cavallo, in parte si trova in continuità con questi.

Quanto a "Cumulo tra Impianti" è doveroso a questo punto evidenziare che nell'Area dell'Appennino Umbro Marchigiano compresa tra i rilievi immediatamente adiacenti Spoleto (a sud) e quelli di Nocera Umbra – Gualdo Tadino (a nord) sono stati depositati per la VIA (Statale, e una sola di competenza della Regione Umbria) negli ultimi dodici mesi ben otto progetti (gli ultimi

¹ entrambi "eredi", sembra di capire, del progetto che tra il 2010 e il 2013 tanto impegnò Amministrazioni Statali e Regione Marche, nonché la Giurisdizione amministrativa, vicenda conclusasi con esito favorevole alla Proponente, e alla Regione Marche, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012, la cui legittimità venne definitivamente accertata dal Consiglio di Stato con Sentenza 6922/2013, progetto che poi è rimasto nei cassetti per oltre un decennio)

quattro tra il 14 e il 23 maggio 2024), pari ad una potenza installata che supera i 350 MW, e un numero di aereogeneratori che supera i settanta (l'insieme degli Impianti si può vedere in [questa mappa](#)).

Si tratta con ogni evidenza di una pressione insostenibile per un territorio tanto di pregio quanto fragile.

5. Intervisibilità e Punti sensibili

La proponente deposita al fine di dimostrare i potenziali effetti di alterazione visiva del paesaggio uno studio del bacino visuale dell'impianto e produce una valutazione degli Impatti visivi (elaborati IE_360_PD_VI_001_intervisibilita_signed, e IE_360_PD_VI_002_pti_sensibili_signed).

Si tratta di studi fondati su simulazioni di un software, assolutamente insufficienti a rappresentare la situazione di fatto: prova ne è la circostanza che, pur essendo in grado di provvedere con facilità ed avendo mezzi tecnici (ed economici) di tutto rilievo (come dimostrano la quantità ed i contenuti degli elaborati di progetto), Wind Energy Monte Cavallo, si astiene dal produrre materiale fotografico attraverso il quale la Commissione Tecnica VIA possa trarre il proprio autonomo e visuale convincimento in ordine agli Impatti e alle trasformazioni del Paesaggio (carenza cui suppliremo volentieri solo se il sistema di deposito telematico delle Osservazioni non limitasse a 30MB gli allegati suscettibili di essere prodotti).

Ma vi è di più: la Proponente nell'elaborato "Punti Sensibili" individua i seguenti punti di ripresa²:

1. La Chiesa di Santa Lucia a Serravalle del Chienti
2. La Botte dei Varano
3. La Antica Basilica di Pistia
4. Le Ex Casermette di Colfiorito
5. La Palude del Parco Naturale Regionale di Colfiorito
6. Il Castello di Popola
7. Il Borgo di Dignano

Si tratta di punti di ripresa parziali, individuati arbitrariamente senza aver reso conoscibili i criteri utilizzati per la scelta e che sicuramente non sono rappresentativi degli impatti visuali complessivi che l'Impianto produce nella vasta area degli Altipiani Plestini (il punto 1. perché non pertinente collocato com'è il Capoluogo di Serravalle oramai nel versante orientale dell'Appennino, incassato nella Valle del Chienti, il punto 4. perché nell'ambito "quasi urbano" prescelto che si snoda lungo la 77, è collocato nella porzione dell'edificato più arretrata rispetto alle visuali sul Piano del Casone e la quinta Colastrello - Tolagna, il punto 5. perché la Palude è solo uno degli elementi di interesse dell'Area Protetta cui deve essere aggiunto il Monte Orve e la ZSC di Col Falcone, anch'essi meta di escursioni naturalistiche e storico - archeologiche, il punto 7. perché il paese di Dignano va messo in relazione esclusivamente con le Sezioni N e C dell'Impianto (Monti Miglioni e Colastrello), e non con la N sui Monti Tolagna e Cipolleta- Tre Termini che è la più consistente. Vengono, poi, tralasciati (sempre a rimanere al Quadrante N rispetto all'Impianto) punti di ripresa assai significativi, tradizionalmente assunti come "Punti Sensibili" in pregresse VIA (ci riferiamo al Progetto a suo tempo proposto dalla Comunità Montana di Camerino, richiamato in nota 1) come ad esempio il Cimitero di Colfiorito e la Zona artigianale adiacente alla intersezione della ex Strada Statale n. 77 della Val di Chienti con la S.P. 440 "di Annifo", rispetto al quale la serie Colastrello, Miglioni e Tolagna costituisce la quinta che chiude a sud il Piano del Casone o di Colfiorito, quinta la cui percezione si ha pressoché per intero.

² L'aver individuato in area montana caratterizzata da una densa rete escursionistica come "Punti sensibili" esclusivamente luoghi abitati o prossimi a questi, accessibili alle auto, tralasciando del tutto di rappresentare quelli in quota della rete escursionistica, anche di interesse europeo e nazionale, stabilmente frequentati, è circostanza che costituisce da sola un serio limite alle finalità dell'elaborato di progetto.

Gli elaborati in questione omettono di esaminare compiutamente l'area posta ad Ovest dell'Impianto, vale a dire il versante opposto (ai Monti Tolagna e Cipolleta) della conca intervalliva costituita dal Piano di Cesi e Popola: il solo "Punto sensibile" individuato è il nucleo abitato attorno al Castello di Popola, in Comune di Foligno, che tra quelli ubicati in tale area è il più distante dal rilievo Monte Tolagna – Tre Termini, individuazione – tra l'altro, di per sé assai poco significativa, mentre lo sarebbe stato di più il vicino Cimitero di Popola – Fraia (a poche centinaia di metri dall'abitato) dal quale la visuale sui rilievi Tolagna – Cipolleta o Tre Termini è quella che si può constatare nella foto che segue.




i monti Tolagna – Cipolleta dal Cimitero di Popola - Fraia

Ma soprattutto nella rappresentazione dell'incidenza dell'Impianto sul quadrante Ovest vengono tralasciati centri sicuramente più meritevoli di essere assunti come "Punti sensibili": più popolosi di Popola, e nello stesso tempo ubicati a quota più elevata. Ci si riferisce a Civitella di Serravalle di Chienti (990 m s.l.m.) e Curasci (1 018 m s.l.m.) di Foligno, posti entrambi in posizione pressoché ortogonale rispetto alla serie Tolagna – Cipolleta, e che distano tra i tre e i cinque chilometri dal segmento più meridionale ("S") dell'Impianto ove sono collocati gli Aereogeneratori T7, T9, T10, T11 e T12, prospicienti all'area valliva sottostante.

Significative a questo proposito sono le immagini di seguito riprodotte:

1. la prima è una elaborazione su base Google Earth, orientata ovest – est, che evidenzia i due centri in parola (mentre in basso a sinistra si può riconoscere Popola);
2. La seconda riprende i monti Tolagna – Cipolleta dall'abitato di Curasci;
3. La terza riprende i monti Tolagna – Cipolleta dall'abitato di Civitella.



1. Elaborazione su base Google Earth che evidenzia i centri di Curasci e Civitella, nella relazione spaziale con i Monti Tolagna e Cipoletta



2. I monti Tolagna – Cipoletta dall'abitato di Curasci



3. I monti Tolagna – Cipolleta dall'abitato di Civitella

6. Rilevanza del Regime degli Assetti fondiari collettivi

Una doverosa premessa.

Ogni trattazione delle questioni che riguarda l'interferenza del progetto in esame con il regime proprietario dei compendi e delle aree interessate dallo stesso è allo stato impedita dal fatto che manca nel relativo fascicolo VIA del portale del MASE il Piano particellare delle aree in questione. E difatti nonostante il file "IE_360_PD_EE_001_Elenco_elaborati_signed" indichi con l'ID PP001 e nome file "IE_360_PD_PP_001_piano particellare" il Piano particellare in questione, tra quelli depositati e pubblicati, il file stesso però, non si rinviene tra i file contenuti nei "Documenti procedura di Valutazione ambientale (PNIEC -PNRR) in nessuna delle pagine numerate da 1 a 12, file ordinati in ordine progressivo alfanumerico: in particolare a pag. 4, seguendo tale ordine, il ricordato file si dovrebbe rinvenire dopo il file "IE_360_PD_IN_013-3_SU_PdF_SVC_signed"; viceversa dopo tale file si rinviene quello denominato "IE_360_PD_PR_001-1_layout_settore_NORD_signed" (e i file a seguire tornano a rispettare l'ordine progressivo alfanumerico).

La circostanza in parola è stata rappresentata dall'Associazione Amici della Terra al MASE – Direzione V - con PEC a firma della Presidente dell'Associazione in data 24 giugno 2024, PEC che ad oggi non ha avuto risposta.

Pertanto ci si riserva di argomentare sulla questione della interferenza del regime degli Assetti Fondiari Collettivi sul progetto in VIA non appena perverrà la notizia che l'elaborato in questione risulta depositato e pubblicato (con conseguente doveroso differimento dei termini per il deposito delle Osservazioni).

Già da ora però intendiamo porre in rilievo che l'utilizzazione di terreni ricadenti nel Demanio Collettivo per realizzarvi Impianti industriali eolici presuppone l'intervento dell'Autorizzazione regionale (o dell'ente da questa delegato) al mutamento di destinazione d'uso dell'uso civico,

autorizzazione che può essere assentita solo in forza della previa intesa con il Ministero della Cultura, essendo intrinseco alla *qualitas soli* il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h) del Codice del Paesaggio. Va in questa sede ribadito, infatti, che, giusta principi pacifici della Giurisprudenza Costituzionale (Sentenze 103/2017, 113/2018, 178/2018), conseguendo al mutamento di destinazione d'uso civico l'effetto di sottrarre il bene d'uso civico, cui per legge è riconosciuto valore e rilevanza paesaggistica, alla relativa pianificazione concertata tra Stato e Regione a mente delle disposizioni del Codice del Paesaggio, il relativo provvedimento regionale deve essere assunto coinvolgendo lo Stato nella fase istruttoria e in quella decisionale, in modo da "garantire che questo possa far valere gli interessi [al mantenimento del bene] concorrendo a verificare se sussistono o meno le condizioni per la loro stessa conservazione" (sentenza 103/2017 cit.).

* * * * *

Quanto sin qui illustrato si sottopone all'esame dell'Autorità procedente.

Foligno, 6 Luglio 2024.

Angelo Velatta

Handwritten signature of Angelo Velatta in black ink, featuring a stylized 'A' and 'V'.